

II MILLANTATO CREDITO

Il reato di millantato credito è previsto dall'art. 346 cod.pen., all'interno del titolo dedicato ai delitti contro la pubblica amministrazione.

Ed in particolare è previsto dal capo secondo che prevede i delitti commessi dai privati contro la pubblica amministrazione.

Il reato, infatti, può essere commesso da chiunque. Non si tratta quindi di un reato proprio. Non è richiesta cioè alcuna qualità. Né di pubblico ufficiale, né di incaricato di pubblico servizio, né di esercente un servizio di pubblica necessità.

Ciò non toglie, tuttavia, che a commetterlo possa essere una persona che pur rivesta tali qualità. Ed è anzi quanto si verifica nella maggior parte dei casi giurisprudenziali.

La condotta del reato è complessa. Consiste, infatti, da un lato, nel "millantare credito" presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio. E cioè nel dichiarare a terzi di intrattenere rapporti tali con chi rivesta pubbliche funzioni da poter ricevere "credito" al fine di influenzare l'attività amministrativa.

Dall'altro nel ricevere o far dare o far promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione.

Bene giuridico tutelato dalla norma penale è la pubblica amministrazione in sé come organizzazione. Come si evince dal nome della categoria di reati cui appartiene il millantato credito (delitti contro la pubblica amministrazione).

Del resto la Pubblica Amministrazione costituisce oggetto di previsione e di tutela costituzionale. (artt. 97- 98 Cost.). Per l'art. 97 comma 1° i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Per l'art. 98 comma 1° i

pubblici impiegati sono a servizio esclusivo della Nazione.

La condotta del millantato credito incide, in modo diretto o indiretto, sul buon andamento dell'attività amministrativa. E cioè sul corretto svolgimento delle funzioni amministrative.

La casistica è piuttosto ricca. Commette, per esempio, millantato credito chi riceva regalie promettendo falsamente di poter intercedere presso un funzionario di un comando di polizia municipale per elidere le conseguenze di un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada.

Non è richiesto che sia vera la possibilità di mediare effettivamente. E' sufficiente il farlo credere a colui che richiede l'intermediazione. Non è richiesto che il reo conosca il pubblico ufficiale deputato a quella funzione. Né che questi sia a conoscenza di essere stato nominato. Mentre il fatto che questi sia d'accordo col pubblico ufficiale fa sì che si configuri il diverso reato di corruzione.

Non rileva, ancora, il fatto che il vantaggio sia o meno procurato. essendo sufficiente la mera promessa di procurarlo. Nè rileva che il reo sia in grado o meno di poter procurare il vantaggio essendo sufficiente che lo faccia credere. In questo caso si pone il problema della configurabilità del diverso reato di truffa.

La soluzione dipende dal caso concreto.

Nel millantato credito, però, vi è qualcosa di più specifico rispetto ai più generici artifici o raggiri che consiste in una particolarità della condotta: far credere a terzi di aver credito verso un pubblico ufficiale. Questo criterio potrebbe far propendere per l'applicazione del millantato credito piuttosto che della truffa per il criterio di specialità di cui all'art. 15 c.p.

La pena prevista per il reato base è quella della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a quattro milioni.

Il reato è aggravato quando il fatto di ricevere o far dare o far promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, è commesso col pretesto di dover

comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato o di doverlo remunerare.

In questo caso la pena è aumentata. E consiste nella reclusione da due a sei anni e nella multa da un milione a sei milioni.

Il fondamento della previsione della circostanza aggravante risiede nel maggior danno per la pubblica amministrazione. Ed è lo stesso che è alla base del reato di corruzione, di cui rappresenta una ipotesi speciale.